L'offensiva clericale contro lo spettacolo

Censura e Costituzione

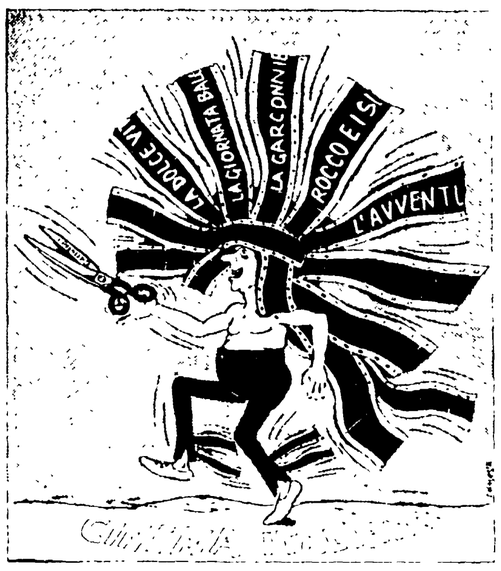

Il gran censore sul sentiero di guerra

Vi sono scrittori, registi, capocomici che, in lunghi anni di intensa carriera, non hanno avuto mai dalla censura il più piccolo fastidio. Che ciò dipende dal loro, magari involontario, conformismo e non alla intelligenza della censura, è evidente. Ora, da un bel po' di tempo non si sentiva parlare più di censura nel campo del teatro; e cioè dal tempo dei documentati attacchi di Brancati (ricordate il libro *Ritorno alla censura*?), dei cento scandali ridicolizzati diffusi da gran parte della stampa, del voto unanime espresso dalla gente di teatro ai convegni di Saint-Vincent prima e di Bologna poi. Tutto era quieto. Era, infatti, la quiete dello stagno, il regime dell'autocensura supinamente accettato.

E' bastato un uomo solo, Visconti, che si ribellasse a questo degradante stato di cose, perché ne risultasse che la censura è tutt'altro che morta anche in questo campo, che essa è in agguato nell'ombra, pronta a saltare addosso al primo che tenti di infrangere la legge del conformismo, del «*quieta non movere*», dell'immobilità del cervello.

La censura *politica* e la censura *morale* costituiscono, come è noto, uno dei più sfacciati casi di violazione della Costituzione, la quale, sancendo la libertà di pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», vi pone un limite solo in caso di «manifestazioni contrarie al buon costume». Orbene, la nozione di «buon costume» non può essere affidata all'interpretazione di chicchessia (nel «chicchessia» il primo ad essere compreso è, naturalmente, il governo) poiché ha già la sua precisazione giuridica. V'è un codice penale, infatti, che, nel titolo nono, enumera tassativamente i reati contro il buon costume negli articoli da 519 a 544. C'è fra questi, il 528, che si riferisce particolarmente alle «pubblicazioni e spettacoli» e qui l'elemento violatore del «buon costume» è specificamente indicato come «oscenità».

◆

L'articolo successivo è ancora più esplicito, arriva addirittura a cosa che la legge fa assai di rado: alla definizione, precisando che «agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore» ed aggiungendo subito dopo che «non si considera osceno l'opera d'arte». Al «comune sentimento» del pudore si sostituisce, quindi, un giudizio critico in materia d'arte, e questo deve avere la prevalenza su quello, si afferma, cioè, che l'opera d'arte, se è tale, non può mai offendere «il comune sentimento del pudore».

Chi può qualificatamente affermare se una data opera rivesta o no carattere d'arte? Non funzionari, certo, di un dato «grado» e di un dato «ruolo», ma solo un collegio di uomini che offrano garanzie di titolo di studio o di un'attività generalmente riconosciuta (ciò che si dice «chiara fama» di studioso, di scrittore, di critico). Sempre che, s'intende, la nomina di questo collegio possa essere sottratta alla scelta ministeriale ed essere affidata, invece, democraticamente, alle categorie professionali interessate.

Il progetto di legge, invece, già approvato dalla Camera, che considera l'istituto del «nulla-osta» sottoposto a censura preventiva, prevede commissioni di prima e seconda istanza, di cinque membri, nei quali la presenza di un critico è prevista in rapporto di uno a quattro.

Non v'è dubbio che, con la Magistratura ha il diritto e il dovere di intervenire qualora venga a conoscenza di un'opera in cui sia ravvisabile un reato «perseguibile di ufficio», come appunto quello dell'articolo 528; ma in tal caso l'autore e gli altri imputati sono tutelati dalla garanzia di un giudizio secondo le norme della procedura, con relativo diritto alla difesa.

Ora ecco arrivare di buon passo, con una freschissima idea, il prof. Francesco Carnelutti, ricordo di diffusi da gran parte della stampa, del voto unanime espresso dalla gente di teatro ai convegni di Saint-Vincent prima e di Bologna poi. Tutto era quieto. Era, infatti, la quiete dello stagno, il regime dell'autocensura supinamente accettato.

E' bastato un uomo solo, Visconti, che si ribellasse a questo degradante stato di cose, perché ne risultasse che la censura è tutt'altro che morta anche in questo campo, che essa è in agguato nell'ombra, pronta a saltare addosso al primo che tenti di infrangere la legge del conformismo, del «*quieta non movere*», dell'immobilità del cervello.

La censura *politica* e la censura *morale* costituiscono, come è noto, uno dei più sfacciati casi di violazione della Costituzione, la quale, sancendo la libertà di pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», vi pone un limite solo in caso di «manifestazioni contrarie al buon costume». Orbene, la nozione di «buon costume» non può essere affidata all'interpretazione di chicchessia (nel «chicchessia» il primo ad essere compreso è, naturalmente, il governo) poiché ha già la sua precisazione giuridica. V'è un codice penale, infatti, che, nel titolo nono, enumera tassativamente i reati contro il buon costume negli articoli da 519 a 544. C'è fra questi, il 528, che si riferisce particolarmente alle «pubblicazioni e spettacoli» e qui l'elemento violatore del «buon costume» è specificamente indicato come «oscenità».

◆

L'articolo successivo è ancora più esplicito, arriva addirittura a cosa che la legge fa assai di rado: alla definizione, precisando che «agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore» ed aggiungendo subito dopo che «non si considera osceno l'opera d'arte». Al «comune sentimento» del pudore si sostituisce, quindi, un giudizio critico in materia d'arte, e questo deve avere la prevalenza su quello, si afferma, cioè, che l'opera d'arte, se è tale, non può mai offendere «il comune sentimento del pudore».

Chi può qualificatamente affermare se una data opera rivesta o no carattere d'arte? Non funzionari, certo, di un dato «grado» e di un dato «ruolo», ma solo un collegio di uomini che offrano garanzie di titolo di studio o di un'attività generalmente riconosciuta (ciò che si dice «chiara fama» di studioso, di scrittore, di critico). Sempre che, s'intende, la nomina di questo collegio possa essere sottratta alla scelta ministeriale ed essere affidata, invece, democraticamente, alle categorie professionali interessate.

Il progetto di legge, invece, già approvato dalla Camera, che considera l'istituto del «nulla-osta» sottoposto a censura preventiva, prevede commissioni di prima e seconda istanza, di cinque membri, nei quali la presenza di un critico è prevista in rapporto di uno a quattro.

Non v'è dubbio che, con la censura preventiva, senza censura preventiva,